



TESTO UNICO ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E CORRETTIVE RELATIVE AI TESTI UNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111

Art. 8

Poteri dell'anagrafe tributaria (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

1. L'anagrafe tributaria puo' inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con le modalita' di cui all'articolo 268, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui all'articolo 4 nonche' gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell'accertamento di tributi o contributi. 2. Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento. 3. L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capo e puo' richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.

Versione in vigore dal 6 agosto 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111
Estremi	Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-adempimenti-e-accertamento-e-disposizioni-di/art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it